



Bruxelles, 6.10.2014  
COM(2014) 614 final

2014/0285 (COD)

Proposta di

**REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO**

**che istituisce un piano pluriennale per gli stock di merluzzo bianco, aringa e spratto nel Mar Baltico e per le attività di pesca che sfruttano questi stock, modifica il regolamento (CE) n. 2187/2005 del Consiglio e abroga il regolamento (CE) n. 1098/2007 del Consiglio**

{SWD(2014) 290 final}

{SWD(2014) 291 final}

## RELAZIONE

### 1. 1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

#### • Motivazione e obiettivi della proposta

Il merluzzo bianco, l'aringa e lo spratto sono oggetto di importanti attività di pesca nel Mar Baltico. Il parere scientifico del Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare (CIEM<sup>1</sup>) indica che per alcuni di questi stock gli attuali tassi di sfruttamento non sono compatibili con il conseguimento del rendimento massimo sostenibile. Se per gli stock di merluzzo bianco del Mar Baltico è in vigore un piano di gestione dal 2007<sup>2</sup>, gli stock di aringa e di spratto non sono ancora soggetti a un piano di gestione. Ciò impedisce la gestione sostenibile di tali attività di pesca e non consente ai pescatori che le praticano di contare su una certa stabilità delle possibilità di pesca.

Oltre a costituire la base per la pesca di cattura, il merluzzo bianco, l'aringa e lo spratto sono importanti componenti dell'ecosistema del Mar Baltico e tra di essi sussistono forti interazioni biologiche. Il merluzzo bianco è predatore dello spratto e dell'aringa; le dimensioni dello stock di merluzzo bianco incidono quindi su quelle degli stock di aringa e di spratto e viceversa. Alcune analisi scientifiche sembrano indicare che, a motivo delle interazioni biologiche esistenti all'interno di tali specie e tra di esse nel Mar Baltico, potrebbero essere sostenibili pressioni di pesca superiori a quelle attualmente raccomandate. Tuttavia il comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP)<sup>3</sup> ha riferito<sup>4</sup> che occorre approfondire il lavoro di ricerca per comprendere i rischi connessi a un'intensificazione dello sforzo di pesca.

Le condizioni ambientali nel Mar Baltico possono incidere in misura significativa sulla produttività degli stock ittici presenti in tale regione marittima, in particolare del merluzzo bianco e dello spratto. La riproduzione del merluzzo bianco nel Baltico orientale è limitata ai fondali profondi in cui la salinità dell'acqua è sufficientemente elevata da consentire la fecondazione delle uova e il galleggiamento delle uova fecondate. A partire dalla metà degli anni '80, lo scarso afflusso di acqua oceanica dal Mare del Nord ha portato a una riduzione di ossigeno in tali acque saline profonde, per cui il merluzzo bianco si riproduce sostanzialmente nella regione meridionale. Un afflusso significativo di acqua del Mare del Nord verso il Baltico orientale comporterebbe per questa specie un reclutamento di gran lunga superiore a quello osservato negli ultimi anni. Nel caso dello spratto esiste un collegamento tra reclutamento e temperatura: in presenza di temperature più miti risulta più elevato il reclutamento di giovanili. Questo significa, ad esempio, che due inverni rigidi consecutivi potrebbero incidere pesantemente sugli stock di questa specie.

Considerata la forte influenza che le interazioni biologiche e gli effetti ambientali hanno sugli stock di merluzzo bianco, aringa e spratto del Mar Baltico, è auspicabile poter adeguare i modelli e i tassi di sfruttamento di tali stock alla luce dei progressi realizzati nella comprensione scientifica delle interazioni e delle variazioni delle condizioni ambientali. Tale approccio sarebbe inoltre coerente con l'approccio ecosistemico alla gestione della pesca. Il

---

<sup>1</sup> <http://www.ices.dk/aboutus/aboutus.asp>

<sup>2</sup> Regolamento (CE) n. 1098/2007 del Consiglio, del 18 settembre 2007, che istituisce un piano pluriennale per gli stock di merluzzo bianco del Mar Baltico e le attività di pesca che sfruttano questi stock, modifica il regolamento (CEE) n. 2847/93 e abroga il regolamento (CE) n. 779/97 (GU L 248 del 22.9.2007, pag. 1).

<sup>3</sup> Decisione della Commissione, del 26 agosto 2005, che istituisce un comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (2005/629/CE).

<sup>4</sup> Verbale della riunione del gruppo esperti dello CSTEP: Piani di gestione multispecie per il Baltico (CSTEP-12-06).

primo passo verso questo tipo di gestione adattativa consisterebbe nell'includere tutti gli stock in questione in un unico piano di gestione, comprendente, per ciascuno stock, obiettivi di mortalità per pesca espressi in intervalli di valori, che costituirebbero la base per fissare i TAC annuali per tali stock. L'adeguamento consisterebbe quindi nell'aggiornare per ogni stock i livelli di riferimento della mortalità per pesca e delle dimensioni dello stock, quando ciò risulti appropriato in base ai pareri scientifici.

La presente proposta mira a istituire un piano di gestione degli stock di merluzzo bianco, aringa e spratto del Mar Baltico. Oltre ad assicurare lo sfruttamento sostenibile degli stock e la stabilità delle possibilità di pesca, il piano consentirà di conseguire una gestione fondata sui dati scientifici più aggiornati sulle interazioni esistenti all'interno degli stock, tra di essi e con altri elementi dell'ecosistema e dell'ambiente. L'iniziativa persegue l'obiettivo specifico di assicurare lo sfruttamento sostenibile degli stock di merluzzo bianco, aringa e spratto del Mar Baltico, conformemente al principio del rendimento massimo sostenibile e in linea con l'approccio ecosistemico alla gestione della pesca. A tal fine, tali stock dovrebbero essere sfruttati ai livelli in grado di produrre il rendimento massimo sostenibile.

La pesca del merluzzo bianco e la pesca pelagica comportano catture accessorie di pleuronettiformi, in particolare passera di mare, passera pianuzza, rombo chiodato e rombo liscio. Lo sfruttamento degli stock di merluzzo bianco e degli stock pelagici non dovrebbe mettere a rischio la sostenibilità dei pleuronettiformi nel Mar Baltico.

Il piano si applica a tutte le navi da pesca dell'Unione operanti nel Mar Baltico, indipendentemente dalla loro lunghezza fuori tutto, poiché ciò è conforme alle norme della PCP e in linea con l'effetto delle navi sugli stock ittici interessati.

#### • **Contesto generale**

1. Gli stock di merluzzo bianco del Baltico orientale e occidentale sono considerati due stock distinti. Nel Baltico esistono inoltre vari stock di aringa, ma quello principale è distribuito nel bacino marittimo orientale. Vi sono poi stock di minore entità nel Mare di Botnia, nel Golfo di Botnia, nel Golfo di Riga e nel Baltico occidentale. Quest'ultimo stock si riproduce nel Baltico Occidentale per poi migrare nello Skagerrak e nel Mare del Nord orientale in cerca di cibo. In queste zone si mescola alle aringhe del Mare del Nord ed è catturato nell'ambito di attività di pesca multispecie. Nel Baltico è presente uno stock di spratto.
2. I due stock di merluzzo bianco del Baltico sono attualmente soggetti a un piano di gestione<sup>2</sup>; le misure di gestione per la pesca di questi stock comprendono la fissazione di TAC annuali, restrizioni dello sforzo di pesca e misure tecniche riguardanti, in particolare, l'apertura minima di maglia, norme sulla composizione delle catture, la taglia minima di sbarco, zone di divieto e fermi stagionali. Attualmente il regime di gestione applicabile alla pesca dell'aringa e dello spratto comprende TAC annuali e misure tecniche riguardanti, in particolare, l'apertura minima di maglia e norme sulla composizione delle catture.
3. Il piccolo stock di aringhe del Golfo di Botnia è classificato dal CIEM tra quelli per i quali non si dispone di dati sufficienti, per cui al momento attuale non è possibile valutare pienamente lo stato per formulare un parere sulle possibilità di cattura. Per questo motivo il piano non comprende norme di cattura per questo stock. Viste le sue dimensioni ridotte e la scarsa rilevanza delle attività di pesca su di esso praticate, non risulta opportuno fissare un TAC distinto per questo stock. Si è invece stabilito di includere le catture di questo stock in un TAC di aringa combinato per la zona comprendente il Mare e il Golfo di Botnia.

4. A decorrere dal 1° gennaio 2014, il regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, definisce le norme della PCP, comprese le disposizioni sui piani pluriennali e quelle che istituiscono l'obbligo di sbarco per gli stock soggetti a limiti di cattura. Gli articoli 9 e 10 elencano i principi, gli obiettivi e il contenuto dei piani pluriennali. A norma dell'articolo 15, l'obbligo di sbarco nel Mar Baltico si applicherà alla pesca pelagica, alla pesca del salmone e alle specie che definiscono le attività di pesca dal 2015, nonché a tutte le altre specie soggette a limiti di cattura a decorrere dal 1° gennaio 2017.
5. Gli obiettivi corrispondenti al rendimento massimo sostenibile sono espressi come valori consigliati dal CIEM. Queste gamme di valori permettono una gestione basata sul rendimento massimo sostenibile degli stock interessati e risultano consentire adeguamenti in caso di cambiamenti nei pareri scientifici, pur mantenendo un livello elevato di prevedibilità. Tali obiettivi sono integrati da disposizioni di salvaguardia collegate a una soglia del valore di riferimento per la conservazione. Per gli stock interessati questi valori di riferimento vengono espressi come biomassa riproduttiva, che si desume dall'ultima analisi comparativa svolta dal CIEM. In assenza di pareri sul livello di biomassa riproduttiva, tale soglia dovrebbe corrispondere al momento in cui il parere scientifico indica che uno stock è a rischio.
6. Conformemente all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013, l'obbligo di sbarcare tutte le catture di merluzzo bianco, aringa, spratto e passera di mare nella pesca del merluzzo bianco, dell'aringa e dello spratto nel Mar Baltico fa parte del piano per contribuire all'attuazione del divieto di rigetto in mare, eccetto qualora vi siano prove di tassi elevati di sopravvivenza. Conformemente all'articolo 16, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 1380/2013, gli Stati membri sono tenuti a ripartire i TAC tra le navi battenti la loro bandiera tenendo conto della composizione probabile delle catture e dell'obbligo di sbarcare tutte le catture. Per conseguire tale obiettivo, gli Stati membri possono adottare misure nazionali, come l'accantonamento di riserve nell'ambito del TAC nazionale disponibile o lo scambio di quote con altri Stati membri.
7. Conformemente al parere scientifico dello CSTEP<sup>4</sup>, il piano non include limitazioni annuali dello sforzo di pesca.
8. Conformemente all'articolo 18 del regolamento (UE) n. 1380/2013, gli Stati membri aventi un interesse di gestione diretto possono presentare raccomandazioni comuni intese, tra l'altro, all'adozione di talune misure se alla Commissione è stato conferito il potere di adottare atti di esecuzione o atti delegati per il conseguimento degli obiettivi di un piano pluriennale. A tal fine, il piano stabilisce la cooperazione regionale riguardo all'adozione di misure tecniche, le disposizioni per l'obbligo di sbarco e le misure di conservazione specifiche per le catture accessorie nella pesca degli stock interessati.
9. In linea con le finalità generali della PCP in materia di conservazione delle risorse della pesca e in particolare con gli articoli 9 e 10 del regolamento (UE) n. 1380/2013 che prescrive la stesura di piani pluriennali, il piano d'azione presenta i seguenti elementi principali:
  - obiettivi generali e specifici (conseguimento di livelli di mortalità per pesca compatibili con il principio del rendimento massimo sostenibile);

- valori di riferimento per la conservazione, espressi in livelli di biomassa riproduttiva e misure di conservazione specifiche;
- disposizioni relative all'obbligo di sbarco;
- quadro di misure tecniche;
- valutazione periodica del piano sulla base di pareri scientifici.

• **Disposizioni dell'Unione vigenti nel settore della proposta**

Il regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 204/585/CE del Consiglio<sup>5</sup> definisce il quadro generale della PCP e specifica le situazioni in cui il Consiglio adotta piani pluriennali.

Regolamento (CE) n. 1098/2007 del Consiglio, del 18 settembre 2007, che istituisce un piano pluriennale per gli stock di merluzzo bianco del Mar Baltico e le attività di pesca che sfruttano questi stock, modifica il regolamento (CEE) n. 2847/93 e abroga il regolamento (CE) n. 779/97 stabilisce le condizioni per lo sfruttamento sostenibile degli stock di merluzzo bianco nel Mar Baltico.

Il regolamento (CE) n. 2187/2005 del Consiglio, del 21 dicembre 2005, relativo alla conservazione delle risorse della pesca attraverso misure tecniche nel Mar Baltico, nei Belt e nell'Øresund che modifica il regolamento (CE) n. 1434/98 e che abroga il regolamento (CE) n. 88/98, stabilisce misure tecniche di conservazione per il Mar Baltico, segnatamente norme in materia di composizione delle catture, apertura minima di maglia, taglia minima di sbarco, zone di divieto e fermi stagionali per la pesca del salmone. Vieta inoltre l'utilizzo di reti da posta derivanti nel Mar Baltico. Vieta inoltre l'utilizzo di reti da posta derivanti nel Mar Baltico.

I regolamenti annuali del Consiglio che stabiliscono le possibilità di pesca e le altre condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici applicabili nel Mar Baltico fissano i livelli dei TAC per gli stock considerati (merluzzo bianco, aringa e spratto) e per la passera di mare (nel 2014, ad esempio, si tratta del regolamento (UE) n. 1180/2013 del Consiglio, del 19 novembre 2013, che stabilisce, per il 2014, le possibilità di pesca per alcuni stock o gruppi di stock ittici applicabili nel Mar Baltico).

Il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006, stabilisce obblighi generali di controllo delle attività di pesca nonché requisiti specifici per i piani pluriennali.

• **Coerenza con altri obiettivi e politiche dell'Unione**

La proposta e i suoi obiettivi sono coerenti con le politiche dell'Unione, in particolare quelle relative all'ambiente, alla dimensione sociale, ai mercati e al commercio.

<sup>5</sup> GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22.

## 2. CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE E VALUTAZIONI D'IMPATTO

### • Consultazione delle parti interessate

#### Metodi di consultazione, principali settori interessati e profilo generale dei partecipanti

Poiché gli stock di merluzzo bianco, aringa, spratto e pleuronettiformi del Mar Baltico rivestono un interesse prevalentemente per la pesca commerciale, la consultazione ha essenzialmente riguardato il Consiglio consultivo per il Baltico e le amministrazioni responsabili della pesca degli Stati membri del Mar Baltico. Il Consiglio consultivo per il Mar Baltico è composto da rappresentanti del settore della pesca e da altri gruppi di interesse su cui incide la politica comune della pesca. Il settore della pesca comprende associazioni di pesca, organizzazioni di produttori, trasformatori e organizzazioni di mercato. Altri gruppi di interesse comprendono ONG ambientaliste, consumatori, reti di donne, pescatori della pesca sportiva e ricreativa e della pesca di sussistenza.

Il processo di consultazione e di sviluppo relativo a questa iniziativa si è svolto secondo la procedura stabilita dalla DG MARE per lo sviluppo e la valutazione di piani di gestione a lungo termine. La procedura si articola in due fasi. La prima fase consiste in una valutazione retrospettiva che analizza i risultati forniti da un piano di gestione esistente. A questa fase fa seguito, se necessario, una valutazione prospettica volta a esaminare eventuali piani pluriennali alternativi e il loro impatto potenziale. Ciascuna fase prevede una serie di riunioni dei gruppi di esperti del comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP), nelle quali si discutono i termini di riferimento specificati dalla DG MARE. Tutte queste riunioni sono aperte ai rappresentanti dei consigli consultivi e degli Stati membri, che possono fornire contributi e sollevare le questioni che ritengono pertinenti. Nel caso presente, una volta concluso il processo di valutazione dello CSTEP, si è tenuta un'ulteriore consultazione con il Consiglio consultivo per il Baltico e con gli Stati membri concernente elementi specifici del piano.

#### Settori scientifici/di competenza interessati

Come indicato sopra, gli esperti dello CSTEP hanno fornito la loro consulenza nel corso di tutto il processo di valutazione. Sono pervenuti contributi sia di esperti scientifici del settore della pesca che di altre discipline, tra cui l'economia e le scienze sociali, nonché pareri scientifici del CIEM.

#### Sintesi delle risposte e modo in cui sono state prese in considerazione

A seguito di una valutazione prospettica per un piano di gestione degli stock pelagici<sup>6</sup> e di una valutazione sia retrospettiva<sup>7</sup> che prospettica<sup>8</sup> dell'attuale piano per il merluzzo bianco del Baltico, nel giugno 2011 è stato deciso di passare a un piano multispecifico per gli stock di merluzzo bianco, aringa e spratto del mar Baltico. Tale decisione è stata presa in consultazione con gli Stati membri e le parti interessate nel corso di una riunione del forum regionale BALTFISH. Successivamente la decisione è stata formalizzata nell'ambito della riunione del Consiglio "Pesca" dell'ottobre 2011<sup>9</sup>. Il contesto in cui si inserisce tale decisione

<sup>6</sup> MRAG settembre 2009. Impatto economico e sociale degli scenari proposti di piano di gestione pluriennale della pesca pelagica nel Baltico<sup>FISH/2006/09</sup> — Lot 4.

<sup>7</sup> Relazione del sottogruppo sulla gestione degli obiettivi e delle strategie (CSTEP SGMOS 10-06). Parte E): valutazione del piano pluriennale per il merluzzo bianco del Baltico.

<sup>8</sup> Verbale della riunione del gruppo esperti dello CSTEP: valutazione dell'impatto dei piani pluriennali per gli stock di merluzzo bianco del Baltico (CSTEP) 11-05.

<sup>9</sup> Consiglio dell'Unione europea, documento n. 16684/11 ADD 1, <http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/11/st16/st16684-ad01.en11.pdf>.

era la condizione, preannunciata nella riforma della PCP, secondo cui i piani di gestione dovrebbero riguardare una molteplicità di stock, ove possibile.

La decisione di adottare un piano multispecifico per gli stock del Mar Baltico richiedeva di avviare un nuovo ciclo di riunioni dello CSTEP. Per fornire la base per una valutazione prospettica, la DG MARE ha organizzato una serie di riunioni di esperti, la maggior parte delle quali sono state organizzate congiuntamente tra lo CSTEP e il CIEM. Tutte queste riunioni erano aperte ai portatori di interesse e i membri del Consiglio consultivo per il Baltico hanno partecipato a ciascuna di esse. Le riunioni sono state organizzate nel seguente modo:

riunione per la definizione dell'ambito di applicazione del gruppo esperti dello CSTEP sui piani di gestione pluriennali tenutasi a Edimburgo, nel Regno Unito, dal 28 novembre al 2 dicembre 2011<sup>10</sup>.

seminario del CIEM su un parere integrato/multispecie per la pesca nel Mar Baltico tenutosi a Charlottenlund, in Danimarca, tra il 6 e l'8 marzo 2012<sup>11</sup>.

riunione del gruppo esperti dello CSTEP sui piani di gestione pluriennali tenutasi a Rostock in Germania, dal 26 novembre al 30 marzo 2012<sup>12</sup>.

In seguito alla serie di riunioni di cui sopra, lo CSTEP ha stabilito che un piano di gestione basato sugli attuali obiettivi monospecifici di rendimento massimo sostenibile risponderebbe ai criteri di alto rendimento a lungo termine, con un rischio minimo per lo stock. In sostanza tale piano sarebbe coerente con il principio del rendimento massimo sostenibile (MSY). Inoltre è emerso dalle riunioni che un'impostazione più marcatamente multispecie potrebbe comportare una mortalità per pesca più elevata per alcuni stock, ma che sarebbero necessari ulteriori lavori scientifici per valutare i rischi connessi con tale impostazione. Alla luce di tale parere è stato elaborato un documento di discussione che ha presentato queste due opzioni e le loro implicazioni. Il documento è stato discusso con gli Stati membri in occasione di una riunione del forum BALTFISH e con il Consiglio consultivo per il Baltico, entrambi a metà giugno 2012.

Con l'adozione del regolamento sulla riforma della politica comune della pesca nel 2013 e la pubblicazione della relazione finale della task force sui piani pluriennali stabiliti dal Parlamento europeo e dal Consiglio nel aprile 2014<sup>13</sup>, sono state condotte ulteriori consultazioni con le parti interessate nel Consiglio consultivo per il Baltico e con le amministrazioni degli Stati membri nell'ambito del BALTFISH tra marzo e giugno 2014.

#### Mezzi impiegati per rendere accessibile al pubblico il parere degli esperti

I verbali di tutte le riunioni di esperti dello CSTEP sono disponibili sul sito web del comitato: <https://stecf.jrc.ec.europa.eu/>.

Inoltre, durante il processo di consultazione, le parti interessate sono state coinvolte attivamente in ogni fase della successiva evoluzione dell'iniziativa.

---

<sup>10</sup> Verbale della riunione del gruppo esperti dello CSTEP: Report of the STECF expert group meeting on: Scoping for Impact Assessments for Multi-Annual plans for Baltic Multispecies and cod in the Kattegat, North Sea, West of Scotland and Irish Sea. (STECF-12-05).

<sup>11</sup> Report of the Workshop on Integrated/Multispecies Advice for Baltic Fisheries (WKMULTBAL) 6-8 March 2012, Charlottenlund, Denmark. ICES CM 2012/ACOM:43.

<sup>12</sup> Verbale della riunione del gruppo esperti dello CSTEP: Piani di gestione multispecie per il Baltico (CSTEP-12-06).

<sup>13</sup> [http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2009\\_2014/documents/pech/dv/taskfor/taskforce.pdf](http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2009_2014/documents/pech/dv/taskfor/taskforce.pdf)

- **Valutazione d'impatto**

- Prima di redigere il piano pluriennale è stata svolta un'ampia valutazione d'impatto. Nel corso della valutazione sono state analizzate tre opzioni sotto il profilo biologico, ambientale e socioeconomico. L'opzione con il maggiore impatto positivo è stata poi rielaborata nel presente piano pluriennale. Il fatto di garantire una pesca sostenibile a livello di massimo rendimento sostenibile entro il 2015 per gli stock in questione produrrà effetti positivi a livello biologico e ambientale. La probabile riduzione del volume totale dell'attività di pesca comporterebbe anche una riduzione delle emissioni dei motori delle navi.
- Per quanto riguarda l'impatto economico e sociale, l'inclusione degli stock di aringa e di spratto in un piano di gestione offrirebbe una base sistematica per la fissazione annuale dei TAC, fornendo al settore pelagico una prevedibilità delle catture che contribuirebbero a rafforzare la pianificazione delle attività e la stabilità dell'approvvigionamento. Tale inclusione avrebbe inoltre un valore aggiunto, poiché i piani di gestione sono generalmente un requisito preliminare perché un'attività di pesca possa ottenere una certificazione, ad esempio, del Marine Stewardship Council (MSC). Il pesce catturato nell'ambito di tali attività di pesca certificate può quindi spuntare un prezzo di mercato più elevato.
- La riduzione delle possibilità di pesca potrebbe tradursi in una lieve riduzione degli utili per i pescatori e per l'industria di trasformazione, oltre a influenzare negativamente i consumatori nel breve termine; tuttavia il ripristino dello stato degli stock garantirà benefici a lungo termine in termini di profitti e di sostenibilità della pesca. Inoltre, la riduzione temporanea dei contingenti si traduce generalmente in un aumento del prezzo per lo stock corrispondente.
- L'abolizione del regime di gestione dello sforzo di pesca e dell'esigenza di un'unica zona di pesca semplificherà il quadro normativo e ridurrà l'onere amministrativo a carico degli Stati membri e dell'industria.

### **3. ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA**

- **Base giuridica**

Articolo 43, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

- **Principio di sussidiarietà**

Le disposizioni della proposta riguardano la conservazione delle risorse biologiche marine: trattandosi di misure di competenza esclusiva dell'Unione, il principio di sussidiarietà non si applica.

- **Principio di proporzionalità**

Le misure proposte ottemperano al principio di proporzionalità in quanto sono adeguate e necessarie; inoltre non è disponibile nessun'altra misura meno restrittiva in grado di raggiungere gli obiettivi strategici perseguiti.

- **Scelta dello strumento**

Strumento proposto: regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio.

### **4. INCIDENZA SUL BILANCIO**

Nessuna.

Proposta di

## **REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO**

**che istituisce un piano pluriennale per gli stock di merluzzo bianco, aringa e spratto nel Mar Baltico e per le attività di pesca che sfruttano questi stock, modifica il regolamento (CE) n. 2187/2005 del Consiglio e abroga il regolamento (CE) n. 1098/2007 del Consiglio**

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo<sup>14</sup>,

visto il parere del Comitato delle regioni<sup>15</sup>,

previa trasmissione della proposta ai parlamenti nazionali,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

- (1) La convenzione delle Nazioni Unite del 10 dicembre 1982 sul diritto del mare<sup>16</sup>, di cui l'Unione è parte contraente, stabilisce obblighi in materia di conservazione, e in particolare l'obbligo di mantenere o ricostituire le popolazioni delle specie pescate a livelli atti a produrre il rendimento massimo sostenibile.
- (2) Nell'ambito del vertice mondiale sullo sviluppo sostenibile di Johannesburg del 2002, l'Unione e i suoi Stati membri si sono impegnati a intervenire contro il costante declino di numerosi stock ittici. Pertanto, è necessario adeguare i tassi di sfruttamento degli stock di merluzzo bianco, aringa e spratto del Mar Baltico al fine di garantire che lo sfruttamento di tali stock ricostituisca e mantenga gli stessi al di sopra dei livelli che possono produrre il rendimento massimo sostenibile.
- (3) La politica comune della pesca deve contribuire alla protezione dell'ambiente marino, alla gestione sostenibile di tutte le specie sfruttate commercialmente e, in particolare, al conseguimento di un buono stato ecologico entro il 2020, come previsto all'articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 2008/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>17</sup>.
- (4) Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alla politica comune della pesca conformemente agli obblighi internazionali dell'Unione. Gli obiettivi della PCP sono, tra l'altro, garantire che le attività di pesca e di

---

<sup>14</sup> GU C [...] del [...], pag. [...].

<sup>15</sup> GU C [...] del [...], pag. [...].

<sup>16</sup> GU L 179 del 23.6.1998, pag. 3.

<sup>17</sup> Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22).

acquacoltura siano sostenibili dal punto di vista ambientale nel lungo termine, applicare l'approccio precauzionale alla gestione delle attività di pesca e applicare un approccio basato sugli ecosistemi alla gestione della pesca.

- (5) Da recenti pareri scientifici del Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare (CIEM) e del Comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP) è emerso che lo sfruttamento degli stock di merluzzo bianco e spratto e di alcuni degli stock di aringa supera il livello atto a conseguire il rendimento massimo sostenibile.
- (6) Se per gli stock di merluzzo bianco è in vigore un piano di gestione dal 2007<sup>18</sup> gli stock di aringa e di spratto non sono ancora soggetti a piani di questo tipo. Poiché sussistono forti interazioni biologiche tra gli stock di merluzzo bianco e gli stock pelagici, le dimensioni dello stock di merluzzo bianco possono incidere su quelle degli stock di aringa e spratto e viceversa. Inoltre gli Stati membri e i portatori di interesse si sono dichiarati favorevoli all'elaborazione e all'attuazione di piani di gestione per i principali stock del Mar Baltico.
- (7) Il piano pluriennale previsto dal presente regolamento dovrebbe, conformemente agli articoli 9 e 10 del regolamento (UE) n. 1380/2013, basarsi su pareri scientifici, tecnici ed economici e contenere obiettivi generali, obiettivi specifici quantificabili, valori di riferimento per la conservazione e misure di salvaguardia.
- (8) È opportuno istituire un piano di pesca multispecie che tenga conto delle dinamiche esistenti tra gli stock di merluzzo bianco, di aringa e di spratto, e che tenga altresì conto delle specie prelevate come catture accessorie nella pesca di tali stock, in particolare gli stock di passera di mare, rombo liscio, passera pianuzza e rombo chiodato del Mar Baltico. Il piano dovrebbe essere finalizzato a conseguire e mantenere il rendimento massimo sostenibile per gli stock interessati.
- (9) Lo sfruttamento degli stock di merluzzo bianco e degli stock pelagici non dovrebbe compromettere la sostenibilità degli stock prelevati come catture accessorie in queste attività di pesca, in particolare gli stock di passera di mare, rombo liscio, passera pianuzza e rombo chiodato del Mar Baltico. Pertanto, il piano dovrebbe puntare anche a garantire la conservazione di tali stock di catture accessorie al di sopra dei livelli di biomassa corrispondenti all'approccio precauzionale.
- (10) Inoltre, poiché l'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013 ha introdotto un obbligo di sbarco per tutte le specie, comprese le specie soggette a TAC, il piano dovrebbe anche contribuire all'attuazione dell'obbligo di sbarco per il merluzzo bianco, l'aringa, lo spratto e la passera di mare.
- (11) L'articolo 16, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1380/2013 prevede che le possibilità di pesca siano assegnate conformemente agli obiettivi stabiliti nei piani pluriennali.
- (12) Tali obiettivi dovrebbero pertanto essere stabiliti ed espressi in termini di tassi di mortalità per pesca, sulla base di pareri scientifici<sup>19</sup>.

---

<sup>18</sup> Regolamento (CE) n. 1098/2007 del Consiglio, del 18 settembre 2007, che istituisce un piano pluriennale per gli stock di merluzzo bianco del Mar Baltico e le attività di pesca che sfruttano questi stock, modifica il regolamento (CEE) n. 2847/93 e abroga il regolamento (CE) n. 779/97 (GU L 248 del 22.9.2007, pag. 1).

<sup>19</sup> Servizi tecnici CIEM, settembre 2014  
[http://www.ices.dk/sites/pub/Publication%20Reports/Advice/2014/Special%20Requests/EU\\_Fmsy\\_range\\_for\\_Baltic\\_cod\\_and\\_pelagic\\_stocks.pdf](http://www.ices.dk/sites/pub/Publication%20Reports/Advice/2014/Special%20Requests/EU_Fmsy_range_for_Baltic_cod_and_pelagic_stocks.pdf)

- (13) È necessario stabilire valori di riferimento per la conservazione che consentano di prendere ulteriori precauzioni nel caso in cui le dimensioni di uno stock raggiungano un determinato livello critico che presenti un rischio elevato. Tali valori di riferimento per la conservazione dovrebbero essere stabiliti ai livelli minimi della biomassa riproduttiva di uno stock corrispondenti alla piena capacità riproduttiva. È opportuno prevedere misure correttive nel caso in cui le dimensioni dello stock scendano al di sotto di livello minimo della biomassa riproduttiva.
- (14) Per gli stock prelevati come catture accessorie, in mancanza di pareri scientifici su tale livello minimo di biomassa riproduttiva, è opportuno adottare misure specifiche di conservazione quando i pareri scientifici indicano che uno stock è a rischio.
- (15) Il pesce catturato nell'ambito della pesca con reti a trappola e nasse ha un tasso di sopravvivenza elevato a causa delle caratteristiche di tali attrezzi che non provocano danni ai pesci, come confermato da campagne di pesca sperimentali. Pertanto, oltre ai casi di cui all'articolo 15, paragrafo 4, lettere da a) a c), del regolamento (UE) n. 1380/2013, è opportuno esentare il merluzzo bianco, l'aringa, la passera di mare e lo spratto dall'obbligo di sbarco nell'ambito di tali attività di pesca.
- (16) Al fine di rispettare l'obbligo di sbarco istituito dall'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013, il piano dovrebbe prevedere altre misure di gestione come stabilito all'articolo 15, paragrafo 4, lettere da a) a c), di detto regolamento. Tali misure dovrebbero essere stabilite mediante atti delegati.
- (17) Il piano dovrebbe anche prevedere l'adozione, mediante atti delegati, di misure tecniche di accompagnamento per contribuire al raggiungimento degli obiettivi del piano, in particolare per quanto riguarda la protezione del novellame o i pesci in riproduzione. In attesa della revisione del regolamento (CE) n. 2187/2005 del Consiglio<sup>20</sup>, occorre inoltre prevedere che tali misure possano, ove ciò si riveli necessario per il raggiungimento degli obiettivi del piano, derogare a taluni elementi non essenziali di detto regolamento.
- (18) Al fine di adeguarsi ai progressi tecnici e scientifici in tempo utile e in modo proporzionato, nonché di garantire la flessibilità e permettere l'evoluzione di talune misure, occorre delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, per quanto concerne l'integrazione del presente regolamento con misure correttive riguardanti la passera di mare, la passera pianuzza, il rombo chiodato e il rombo liscio, l'attuazione dell'obbligo di sbarco e le misure tecniche. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti. Nella preparazione e nell'elaborazione degli atti delegati la Commissione dovrebbe provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.
- (19) A norma dell'articolo 18 del regolamento (UE) n. 1380/2013, se alla Commissione è stato conferito il potere di adottare misure mediante atti delegati o di esecuzione in ordine a talune misure di conservazione definite nel piano, agli Stati membri aventi un interesse di gestione diretto nella pesca nel Mar Baltico dovrebbe essere accordata la possibilità di presentare raccomandazioni comuni per tali misure affinché siano concepite per corrispondere alle particolarità del Mar Baltico e delle attività di pesca

<sup>20</sup> Regolamento (CE) n. 2187/2005 del Consiglio, del 21 dicembre 2005, relativo alla conservazione delle risorse della pesca attraverso misure tecniche nel Mar Baltico, nei Belt e nell'Øresund che modifica il regolamento (CE) n. 1434/98 e che abroga il regolamento (CE) n. 88/98 (GU L 349 del 31.12.2005, pag. 1).

ivi praticate. Occorre stabilire un termine per la presentazione di tali raccomandazioni, come prescritto dall'articolo 18, paragrafo 1, di tale regolamento.

- (20) Per garantire il rispetto delle disposizioni stabilite dal presente regolamento, è opportuno adottare misure di controllo specifiche ad integrazione di quelle previste dal regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio<sup>21</sup>.
- (21) Tenuto conto del fatto che il Mar Baltico è una zona di pesca relativamente limitata in cui operano principalmente piccole imbarcazioni che effettuano bordate di corta durata, è opportuno che il ricorso alla notifica preventiva previsto all'articolo 17 del regolamento (CE) n. 1224/2009 sia esteso a tutte le navi di lunghezza fuoritutto pari o superiore a otto metri e che le notifiche preventive siano presentate almeno un'ora prima dell'ora stimata di arrivo in porto. Tuttavia, tenuto conto dell'effetto delle bordate di pesca che interessano piccoli quantitativi di pesce sugli stock interessati e degli oneri amministrativi delle notifiche preventive a essi collegati, è opportuno stabilire una soglia per tali notifiche preventive, quando i pescherecci detengono a bordo almeno 300 kg di merluzzo bianco o due tonnellate di stock pelagici.
- (22) È opportuno stabilire, per gli stock di merluzzo bianco, aringa e spratto, soglie al di sopra delle quali i pescherecci sono tenuti a effettuare sbarchi in un porto designato o in un luogo in prossimità della costa, a norma dell'articolo 43 del regolamento (CE) n. 1224/2009. Inoltre, nel designare tali porti o luoghi in prossimità della costa, gli Stati membri devono applicare i criteri di cui all'articolo 43, paragrafo 5, del suddetto regolamento, in modo da garantire un controllo efficace degli stock disciplinati dal presente regolamento.
- (23) A norma dell'articolo 10, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1380/2013, è opportuno adottare disposizioni per la valutazione periodica, da parte della Commissione, dell'adeguatezza ed efficacia dell'applicazione del presente regolamento. Tale valutazione dovrebbe seguire e basarsi su una valutazione comparativa degli stock interessati effettuata dal CIEM.
- (24) A norma dell'articolo 9, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1380/2013, prima di redigere il piano, la sua probabile incidenza economica e sociale è stata debitamente valutata<sup>22</sup>.
- (25) Per quanto riguarda i tempi, si prevede che per gli stock interessati il rendimento massimo sostenibile dovrebbe essere raggiunto entro il 2015 ed essere mantenuto a decorrere da tale data.
- (26) In assenza del regime di gestione dello sforzo di pesca è necessario sopprimere le norme specifiche in materia di permesso di pesca speciale e la sostituzione di navi o di motori applicabili al Golfo di Riga. Occorre abrogare di conseguenza il regolamento (CE) n. 2187/2005 del Consiglio.
- (27) Il regolamento (CE) n. 1098/2007 del Consiglio<sup>23</sup> dovrebbe essere abrogato,

---

<sup>21</sup> Regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca (GU L 343, del 22.12.2009, pag. 1).

<sup>22</sup> Valutazione d'impatto pubblicata... (da completare).

<sup>23</sup> Regolamento (CE) n. 1098/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 settembre 2007, che istituisce un piano pluriennale per gli stock di merluzzo bianco del Mar Baltico e le attività di pesca che sfruttano questi stock, modifica il regolamento (CEE) n. 2847/93 e abroga il regolamento (CE) n. 779/97 (GU L 248 del 22.9.2007, pag. 1).

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## **CAPO I**

### **OGGETTO, CAMPO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI**

#### *Articolo 1*

##### **Oggetto e campo di applicazione**

1. Il presente regolamento istituisce un piano pluriennale (di seguito denominato "il piano") per i seguenti stock (di seguito denominati "gli stock considerati") nel Mar Baltico e per le attività di pesca che sfruttano tali stock:

- a) merluzzo bianco (*Gadus morhua*) nelle sottodivisioni CIEM 22-24 (merluzzo bianco del Baltico occidentale);
- b) merluzzo bianco (*Gadus morhua*) nelle sottodivisioni CIEM 25-32 (merluzzo bianco del Baltico orientale);
- c) aringa (*Clupea harengus*) nelle sottodivisioni CIEM 25, 26, 27, 28.2, 29 e 32 (aringa del Baltico centrale);
- d) aringa (*Clupea harengus*) nella sottodivisione CIEM 28.1 (aringa del Golfo di Riga);
- e) aringa (*Clupea harengus*) nella sottodivisione CIEM 30 (aringa del Mare di Botnia);
- f) aringa (*Clupea harengus*) nella sottodivisione CIEM 31 (aringa del Golfo di Botnia);
- g) aringa (*Clupea harengus*) nella divisione CIEM IIIa e nelle sottodivisioni 22-24 (aringa del Baltico occidentale);
- h) spratto (*Sprattus sprattus*) nelle sottodivisioni CIEM 22-32.

2. Il piano si applica anche alla passera di mare, alla passera pianuzza, al rombo chiodato e al rombo liscio nelle sottodivisioni CIEM 22-32 catturati durante le attività di pesca per gli stock interessati.

#### *Articolo 2*

##### **Definizioni**

Ai fini del presente regolamento, in aggiunta alle definizioni che figurano all'articolo 4 del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 2187/2005 del Consiglio, si applicano le seguenti definizioni:

- a) "stock pelagici", gli stock di cui all'articolo 1, lettere da c) a h), del presente regolamento o qualsiasi combinazione di tali stock;
- b) "reti trappola", grandi reti ancorate, fissate su pali o, in alcuni casi, galleggianti, aperte in superficie e munite di dispositivi di vario tipo destinati a convogliare e a trattenere il pesce e che si compongono generalmente di più camere chiuse sul fondo da pezze di rete;
- c) "nasse", piccole trappole destinate alla cattura di crostacei o pesci, sotto forma di gabbie o ceste realizzate con vari materiali e poste sul fondale marino, singolarmente o in file; sono unite per mezzo di cavi (grippie) alle boe che indicano la loro posizione in superficie e presentano una o più aperture o accessi;

d) "Stati membri interessati": Danimarca, Estonia, Finlandia, Germania, Lettonia, Lituania, Polonia e Svezia.

## **CAPO II FINALITÀ E OBIETTIVI**

### *Articolo 3*

#### **Obiettivi**

1. Il piano è inteso a contribuire al conseguimento degli obiettivi della politica comune della pesca enunciati all'articolo 2 del regolamento (UE) n. 1380/2013 e in particolare:

- (a) conseguire e mantenere il rendimento massimo sostenibile per gli stock interessati;
- (b) garantire la conservazione degli stock di passera di mare, rombo liscio, passera pianuzza e rombo chiodato conformemente all'approccio precauzionale.

2. Il piano è inteso a contribuire all'attuazione dell'obbligo di sbarco enunciato all'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013 per gli stock interessati e per la passera di mare.

### *Articolo 4*

#### **Obiettivi**

1. I tassi-obiettivo di mortalità per pesca devono essere raggiunti entro il 2015 e successivamente mantenuti per gli stock interessati nei seguenti intervalli di valori:

<b>Stock</b>	<b>Tasso-obiettivo di mortalità per pesca</b>
Merluzzo bianco del Baltico occidentale	0,23-0,29
Merluzzo bianco del Baltico orientale	0,41-0,51
Aringa del Baltico centrale	0,23-0,29
Aringa del Golfo di Riga	0,32-0,39
Aringa del Mare di Botnia	0,13-0,17
Aringa del Golfo di Botnia	da fissare
Aringa del Baltico occidentale	0,25-0,31
Spratto del Baltico	0,26-0,32

2. A norma dell'articolo 16, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1380/2013, le possibilità di pesca devono rispettare gli obiettivi definiti al paragrafo 1.

## CAPO III

### VALORI DI RIFERIMENTO PER LA CONSERVAZIONE

#### *Articolo 5*

#### **Livello minimo della biomassa riproduttiva**

1. I valori di riferimento per la conservazione espressi in un livello minimo di biomassa riproduttiva corrispondente alla piena capacità riproduttiva sono fissati come segue per gli stock considerati:

Stock	Livello minimo di biomassa riproduttiva (in tonnellate)
Merluzzo bianco del Baltico occidentale	36 400
Merluzzo bianco del Baltico orientale	88 200
Aringa del Baltico centrale	600 000
Aringa del Golfo di Riga	da fissare
Aringa del Mare di Botnia	da fissare
Aringa del Golfo di Botnia	da fissare
Aringa del Baltico occidentale	110 000
Spratto del Baltico	570 000

2. Quando la biomassa riproduttiva di uno degli stock interessati per un determinato anno è inferiore al livello minimo di biomassa riproduttiva di cui al paragrafo 1, vengono adottate misure correttive adeguate per assicurare un rapido ritorno dello stock in questione ai livelli precauzionali. In particolare, in deroga all'articolo 4, paragrafo 2, del presente regolamento e ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1380/2013, le possibilità di pesca sono fissate a livelli inferiori a quelli risultanti negli intervalli di tassi-obiettivo di mortalità per pesca di cui all'articolo 4, paragrafo 1. Tali misure correttive possono inoltre includere, se del caso, la presentazione di proposte legislative da parte della Commissione e l'adozione di misure di emergenza da parte della Commissione a norma dell'articolo 12 del regolamento (UE) n. 1380/2013.

## CAPO IV

### MISURE SPECIFICHE DI CONSERVAZIONE PER LA PASSERA DI MARE, LA PASSERA PIANUZZA, IL ROMBO CHIODATO E IL ROMBO LISCIO

#### *Articolo 6*

#### **Misure in caso di minaccia per la passera di mare, la passera pianuzza, il rombo chiodato e il rombo liscio**

1. Quando i pareri scientifici indicano che la conservazione degli stock di passera di mare, passera pianuzza, rombo chiodato e rombo liscio del Mar Baltico sono a rischio, è conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 15 riguardo a misure specifiche di conservazione dello stock minacciato e in merito alle seguenti circostanze:

- (c) a) adeguamento della capacità di pesca e dello sforzo di pesca;
- (d) b) misure tecniche, tra cui:
  - (1) caratteristiche degli attrezzi da pesca, in particolare l'apertura di maglia, lo spessore del filo ritorto, le dimensioni dell'attrezzo;
  - (2) utilizzo degli attrezzi da pesca, in particolare tempo di immersione, profondità di utilizzo dell'attrezzo;
  - (3) divieto o limitazione di pesca in zone specifiche;
  - (4) divieto o limitazione di pesca durante specifici periodi di tempo;
  - (5) taglie minime di riferimento per la conservazione.

2. Le misure di cui al paragrafo 1 mirano a conseguire l'obiettivo enunciato all'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), e devono basarsi su pareri scientifici.

3. Gli Stati membri interessati possono presentare raccomandazioni comuni ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013, per le misure specifiche di conservazione di cui al paragrafo 1.

## CAPO V

### OBBLIGO DI SBARCO

#### *Articolo 7*

#### **Deroga per le reti trappola e le nasse**

In deroga all'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013, l'obbligo di sbarco non si applica agli stock interessati e alla passera di mare nell'ambito della pesca praticata con gli attrezzi seguenti: reti trappola e nasse.

## *Articolo 8*

### **Applicazione dell'obbligo di sbarco**

1. La Commissione è autorizzata ad adottare atti delegati, conformemente all'articolo 15, sulle seguenti misure:

a) l'elenco delle specie la cui pesca è vietata ai fini dell'esenzione dall'obbligo di sbarco di cui all'articolo 15, paragrafo 4, lettera a), del regolamento (UE) n. 1380/2013;

b) le esenzioni dall'obbligo di sbarco di cui all'articolo 15, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) n. 1380/2013 per le specie per le quali prove scientifiche dimostrano alti tassi di sopravvivenza, tenendo conto delle caratteristiche degli attrezzi, delle pratiche di pesca e dell'ecosistema; nonché

c) le esenzioni de minimis di cui all'articolo 15, paragrafo 4, lettera c), del regolamento (UE) n. 1380/2013.

2. Le misure di cui al paragrafo 1 sono volte a conseguire l'obiettivo fissato all'articolo 3, paragrafo 2, e devono basarsi sui pareri scientifici, se del caso. Le esenzioni de minimis devono rispettare l'articolo 15, paragrafo 5, lettera c), del regolamento (UE) n. 1380/2013.

3. Gli Stati membri interessati possono presentare raccomandazioni comuni ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013, per le misure di cui al paragrafo 1.

## **CAPO VI MISURE TECNICHE**

### *Articolo 9*

#### **Quadro di misure tecniche**

1. La Commissione è autorizzata ad adottare atti delegati, conformemente all'articolo 15, sulle seguenti misure tecniche:

a) indicazione delle caratteristiche degli attrezzi da pesca e norme che ne disciplinano l'uso;

b) indicazione delle modifiche o dei dispositivi supplementari per gli attrezzi da pesca;

c) limitazioni o divieti dell'utilizzo di determinati attrezzi da pesca, e delle attività di pesca, in zone o periodi specifici;

d) taglie minime di riferimento per la conservazione degli stock disciplinati dal presente regolamento.

2. Le misure di cui al paragrafo 1 mirano a conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 3 e, in particolare, la protezione del novellame o dei pesci in fase di riproduzione.

3. Gli atti delegati di cui al paragrafo 1 possono derogare, ove necessario per la realizzazione degli obiettivi di cui al paragrafo 2, alle seguenti disposizioni del regolamento (CE) n. 2187/2005:

a) le indicazioni delle specie bersaglio e dell'apertura di maglia stabiliti negli allegati II e III di cui agli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 2187/2005;

b) le strutture, le caratteristiche e le norme che disciplinano l'uso degli attrezzi mobili di cui all'articolo 5, paragrafi 2, 3 e 4 e all'articolo 6;

- c) le strutture, le caratteristiche e le norme che disciplinano l'uso degli attrezzi fissi di cui all'articolo 8;
- d) le coordinate geografiche delle zone vietate e i periodi di applicazione di cui all'articolo 16;
- e) le specie, le zone geografiche e i periodi di applicazione delle restrizioni alle attività di pesca di taluni stock di cui all'articolo 18 bis, paragrafo 1, e i dettagli tecnici della deroga di cui all'articolo 18 bis, paragrafo 2;
- f) il divieto di pesca con attrezzi da traino per il Golfo di Riga, di cui all'articolo 22.

4. Gli Stati membri interessati possono presentare raccomandazioni comuni in conformità dell'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013, in ordine alle misure di cui al paragrafo 1.

## **CAPO VII REGIONALIZZAZIONE**

### *Articolo 10*

#### **Cooperazione regionale**

1. L'articolo 18, paragrafi da 1 a 6, del regolamento (UE) n. 1380/2013 si applica alle misure di cui al presente capo.
2. Gli Stati membri interessati possono presentare raccomandazioni comuni conformemente all'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013, entro i seguenti termini:
  - a) per le misure di cui all'articolo 6, paragrafo 1, e per un dato anno civile, entro il 1° settembre dell'anno precedente;
  - b) per le misure di cui all'articolo 8, paragrafo 1 e all'articolo 9, paragrafo 1, per la prima volta al più tardi sei mesi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento e successivamente ogni sei mesi dopo la presentazione del piano di valutazione conformemente all'articolo 14.

## **CAPO VIII CONTROLLO ED ESECUZIONE**

### *Articolo 11*

#### **Relazione col regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio**

Salvo disposizione contraria contenuta nel presente capo, le misure di controllo di cui al presente capo si applicano in aggiunta a quelle prescritte nel regolamento (CE) n. 1224/2009.

### *Articolo 12*

#### **Notifica preventiva**

1. In deroga all'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1224/2009, l'obbligo di notifica preventiva previsto da tale articolo si applica ai comandanti dei pescherecci dell'Unione di lunghezza fuori tutto pari o superiore a otto metri che detengono a bordo almeno 300 kg di merluzzo bianco o due tonnellate di stock pelagici.

2. In deroga all'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1224/2009, l'anticipo del termine di notifica di cui a tale articolo deve essere di almeno un'ora prima dell'ora di arrivo prevista nel porto.

#### *Articolo 13*

#### **Porti designati**

La soglia applicabile al peso vivo delle specie oggetto di un piano pluriennale, oltre la quale i pescherecci sono tenuti a sbarcare le proprie catture in un porto designato o in un luogo in prossimità della costa, come disposto all'articolo 43 del regolamento (CE) n. 1224/2009, è la seguente:

- a) 750 chilogrammi di merluzzo bianco;
- b) 5 tonnellate di stock pelagici.

### **CAPO IX MISURE DI FOLLOW-UP**

#### *Articolo 14*

#### **Valutazione del piano**

La Commissione garantisce una valutazione dell'impatto del presente piano per gli stock contemplati dal presente regolamento e per le attività di pesca che sfruttano tali stock, in particolare per tener conto di modifiche dei pareri scientifici, sei anni dopo l'entrata in vigore del piano e, successivamente, ogni sei anni. La Commissione trasmette i risultati di tali valutazioni al Parlamento europeo e al Consiglio.

### **CAPO X DISPOSIZIONI PROCEDURALI**

#### *Articolo 15*

#### **Esercizio della delega**

1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.
2. La delega di potere di cui agli articoli 6, 8 e 9 è conferita alla Commissione per un periodo di tempo indeterminato dalla data dell'entrata in vigore del presente regolamento.
3. La delega di potere di cui agli articoli 6, 8 e 9 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.
4. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.
5. L'atto delegato adottato ai sensi degli articoli 6, 8 e 9 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il

Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

## **CAPO XI MODIFICHE**

### *Articolo 16*

#### **Modifiche del regolamento (CE) n. 2187/2005 del Consiglio**

Gli articoli 20 e 21 del regolamento (CE) n. 2187/2005 sono soppressi.

## **CAPO XII ABROGAZIONE**

### *Articolo 17*

#### **Abrogazione del regolamento (CE) n. 1098/2007 del Consiglio**

Il regolamento (CE) n. 1098/2007 è abrogato. I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento.

## **CAPO XIII Disposizioni finali**

### *Articolo 18*

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2015.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Parlamento europeo  
Il Presidente*

*Per il Consiglio  
Il Presidente*